

R.G. n. 6705/2014

Sentenza n. 1089/16

Pronunziata il

Pubblicata il 29/08/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Rimini, Sezione unica civile, dott. Maria Carla Corvetta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 6705/2014 del R.A.C.C. promossa da

(omissis)

attore

(omissis)

convenuta

avente per oggetto: **Contratti bancari,**

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04/02/2016, nella quale parte attrice ha concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il (omissis) conveniva in giudizio (omissis) esponendo che : 1. in data 23.01.2012, a saldo del proprio debito, la (omissis) inviava al legale della procedura un assegno circolare non trasferibile n. 34003308664-10 di € 111.193,77 intestato al Fallimento attore (doc. 1); 2. il titolo veniva consegnato dal legale al curatore dott. (omissis) quale, in data 30.01.2012, lo versava sul libretto di deposito n. 550/1202 intestato alla

procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa 37 approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato."

Ciò posto, l'istituto di credito deve essere posto nelle condizioni di verificare direttamente che l'ordine di prelievo provenga effettivamente dal giudice delegato, astenendosi dall'effettuarlo nel caso in cui tale verifica non abbia esito positivo o non sia udibile.

La disciplina normativa è stata, poi, integrata dal punto di vista regolamentare dalla circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 28 novembre 1942, la quale prevede che il giudice delegato al fallimento e il cancelliere devono depositare le proprie firme presso l'ufficio postale o l'istituto di credito dove è stato eseguito il deposito delle somme; ancora, la circolare prevede che "allorché il giudice delegato emette mandato di pagamento il cancelliere dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata contenente gli estremi del mandato ed il visto dello stesso giudice delegato... all'istituto di credito presso cui le somme sono state depositate, sia alla parte a cui favore il mandato è stato emesso; l'intestatario del mandato di pagamento deve presentare... all'istituto di credito la lettera raccomandata per il ritiro della somma".

Così inquadrata da un punto di vista normativo la fattispecie in esame, si osserva che nell'ambito del contratto di deposito bancario il soggetto tenuto a predisporre gli accorgimenti relativi alla esecuzione del contratto è il depositario e non il depositante; l'istituto di credito ha, infatti, a propria disposizione una struttura organizzativa, di mezzi e persone, specificamente deputata alla esecuzione di tali adempimenti per la realizzazione delle obbligazioni previste nel contratto, che hanno natura strumentale e complementare rispetto all'obbligo di custodia e restituzione del denaro affidatole.

In una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa nel caso di specie, la giurisprudenza (cfr. pronuncia del Tribunale di Lecce dell' 1.10.2008) ha già avuto modo di chiarire che le indicazioni contenute nella circolare del Ministero riguardano principalmente il ruolo dell'istituto di credito il quale, al fine di realizzare il disposto dell'art. 34 L. Fall. - e cioè consentire il ritiro delle somme di denaro esclusivamente sulla base di un mandato di pagamento effettivamente proveniente dal giudice delegato - deve predisporre gli accorgimenti previsti nella predetta circolare. Per tale motivo è previsto il deposito delle firme del giudice delegato e del cancelliere (soggetti entrambi che sottoscrivono il mandato di pagamento) e l'ulteriore adempimento della comunicazione a mezzo lettera raccomandata inviata all'istituto di credito che consente, poi, all'intestatario del mandato (curatore del fallimento) di presentarsi presso l'istituto di credito con tale lettera raccomandata (oltre che il mandato) per il ritiro della somma.

Si tratta di una fattispecie complessa che richiede che il documento (mandato di pagamento) sia predisposto e completato in tutte le sue parti, firmato dal giudice delegato e dal cancelliere, richiede l'invio della comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, la presenza

- non ha dimostrato di avere correttamente adempiuto: il nuovo assetto della distribuzione dell'onere probatorio regolamentato dal Supremo Collegio impone di far ricadere sul convenuto ogni conseguenza connessa alla non esatta esecuzione del contratto.

Deve trovare accoglimento anche la richiesta del maggior danno per il ritardo nel pagamento delle somme poiché l'obbligo del curatore di depositare presso un ufficio postale o istituto di credito le somme riscosse durante la procedura fallimentare (art. 34 L. Fall.) giustifica, con riguardo al ritardato pagamento dei debiti pecuniari nei confronti della massa, il riconoscimento, in via presuntiva, a titolo di maggior danno (art. 1224, 2° comma, c.c.) della sola differenza tra l'interesse praticato sui depositi e il minor interesse legale (Cass. civ., Sez. I, 06/11/1993, n.11013).

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- Accoglie la domanda attorea e condanna (*omissis*) a corrispondere alla Curatela del (*omissis*) la somma di euro € 111.193,77 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali maturati e maturandi dalla debenza al saldo effettivo e risarcimento del maggior danno per il ritardo nel pagamento ai sensi dell'articolo 1224 s comma c.c.;
- Dichiaro tenuta e condanna (*omissis*) alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Curatela del (*omissis*) che liquida in complessivi euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Rimini, il 23 agosto 2016.

Il Giudice

Dott. Maria Carla Corvetta

Pubblicazione il 29/08/2016